SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1945/10

UDIENZA DEL

25/10/2011 ore 09:30

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **LECCE** SEZIONE **2**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**FIORELLA**	**MARIO**	**Presidente**
☐	**MERICO**	**ANTONIO**	**Relatore**
☐	**D'ANTONIO**	**PIER LUIGI**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

SENTENZA

N° 656/02/11

PRONUNCIATA IL:

25.10.2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

13.12.2011

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE
STEFANO MARRA
Collaboratore Tributario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 1945/10
  depositato il 29/07/2010

- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° REG.GENN.17313 IPOTECARIA
  contro AGENTE DI RISCOSSIONE EQUITALIA ETR S.P.A.

difeso da:
AVV. MURRI DELLO DIAGO NICOLA
VIA FIUME,53 73100 LECCE

proposto dal ricorrente:
VITALI DAVIDE
VIA OLIMPIA 16 73046 MATINO LE

difeso da:
VILLANI MAURIZIO
VIA CAVOUR N. 56 73100 LECCE LE

FATTO

Con nota datata 08.06.2010 e comunicata in data 18.06.2010 Equitalia Lecce Spa informava Vitali Davide di aver provveduto, ai sensi dell'art. 77, DPR 602/73, ad iscrivere ipoteca legale su immobile di sua proprietà, per un importo pari al doppio del debito risultante dall'estratto di ruolo.

Con tempestivo ricorso il contribuente eccepiva "nullità dell'atto impugnato per inesistenza della notifica".

Deduceva, inoltre, assoluta illegittimità dell'iscrizione di ipoteca impugnata sotto diversi profili processuali, nonché illegittimità costituzionale dell'art. 77, DPR 602/73.

Nel merito, eccepiva "buona fede del contribuente e induzione dello stesso in errore per atteggiamento fraudolento del Dottore Commercialista Cosimo Fracasso".

Con atto depositato il 23.11.2010 si costituiva Equitalia Lecce Spa opponendosi, preliminarmente, alla richiesta di riunione del ricorso con altro presentato dallo stesso ricorrente avverso il preavviso di rigetto dell'istanza di rateazione, prot. 84408 del 13.07.2010.

In ordine alla eccepita inesistenza di notifica, l'ufficio ribadiva che "la stessa è stata eseguita secondo i dettami di cui all'art. 26, 1° comma, DPR 602/73" e che comunque "la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato".

Con riguardo alla carenza di motivazione, l'ufficio evidenziava che nessuna disposizione normativa prescrive un obbligo di motivazione della iscrizione di ipoteca.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

L'eccezione preliminare della ricorrente, in ordine alla irregolare notifica, assorbente degli ulteriori motivi, deve essere accolta in forza dei principi

enunciati nei termini che seguono ed applicabili, non solo alla notificazione della cartella di pagamento, ma anche agli altri atti emessi dal concessionario:
"la relata di notifica è prevista come momento fondamentale nell'ambito del procedimento di notificazione, sia dal codice di rito che dalla normativa speciale, e non è integralmente surrogabile dall'attività dell'ufficiale postale, sicché la sua mancanza, anche nella notificazione a mezzo del servizio postale, non può essere ritenuta una mera irregolarità; nella specie deve escludersi che la nullità della notificazione possa essere sanata dal tempestivo ricorso proposto dal ricorrente" (CTR di Milano, n. 61 del 15.04.2010);
"essendo la cartella di pagamento un atto amministrativo unilaterale recettizio, per la sua efficacia deve essere portato a conoscenza del contribuente mediante notifica a termini del combinato disposto dagli artt. 26 DPR 602/1973 e 60 DPR 600/1973 e, avendo la stessa natura sostanziale e non processuale, lo scopo della notifica viene raggiunto solo con la materiale e regolare notifica dell'atto senza possibilità di applicazione degli artt. 156 e ss. del c.p.c." (CTR Abruzzo n. 3/10/10 del 09 luglio 2009, depositata l'8 gennaio 2010);
"...il termine notificazione utilizzato dall'art. 26 del DPR n. 602/1973 comporti l'obbligo di compilazione della relazione di notifica" (CTR Lombardia, n. 141 del 17 dicembre 2009);
"...il mancato rispetto delle formalità non offre garanzia che la consegna dell'atto sia avvenuta nella sua integralità e, di conseguenza, non comporta il prodursi dell'effetto giuridico ad esso conseguente, onde deve dirsi nulla la notificazione così eseguita, ai sensi dell'art. 156, II comma, c.p.c., perché "l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo..."" (Cass. n. 6750 del 21 marzo 2007).
L'accoglimento del primo motivo di doglianza assorbe e rende superfluo l'esame delle restanti censure sollevate.
Sussistono ragioni per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso.

Spese compensate.

Lecce, lì 25.10.2011

Il Relatore

Il Presidente